



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
SOTTOSOGLIA E L'UTILIZZO DELLE PROCEDURE DI GARA TELEMATICA**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 45 del 04/12/2025

Sommario	
ART. 1 – Finalità	3
ART. 2 – Oggetto e ambito di applicazione	3
ART. 3 - Principi	4
ART. 4 - Albo dei fornitori on line – Struttura	4
ART. 5 - Utilizzo dell’Albo	5
ART. 6 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi	5
ART. 7 - Preventiva pubblicazione	6
ART. 8 - Divieti	6
ART. 9 – Modalità di iscrizione e modifica	6
ART. 10 - Requisiti generali di ammissione e relativi controlli	7
ART. 11 - Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio	7
ART. 12 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati	8
ART. 13 - Verifiche	8
ART. 14 - Informazioni generali	9
ART. 15 - Durata dell’iscrizione e cancellazione dall’albo	9
ART. 16 - Criteri di gestione e movimentazione dell’elenco	10
ART. 17 - Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione	10
ART. 18 – Partecipazione alle procedure telematiche di gara	11
ART. 19 - Trattamento dati personali	11
ART. 20 - Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001	11
ART. 21 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	12
ART. 22 - Norma di coordinamento	12
ART. 23 - Pubblicità	12
ART. 24 - Avvertenze	12
ART. 25 – Controversie	12
ART. 26 - Entrata in vigore	12
ART. 27 - Norme di rinvio	12

ART. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento e la relativa gestione dell'Albo di Operatori Economici (di seguito anche Albo) che Istituto Autonomo Case Popolari di Enna (di seguito anche Amministrazione) utilizzerà per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Beni e Servizi, a seguito dell'attivazione di una nuova piattaforma di e-procurement (<https://iacpenna.traspare.com/>) che sostituirà la precedente (<https://iacpenna.acquistitelematici.it/>).

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L'Albo è lo strumento con cui lo IACP di Enna procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

Gli scopi che lo IACP di Enna persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Amministrazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche allo IACP di Enna uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e s.m.i).

ART. 2 – Oggetto e ambito di applicazione

L'Albo sarà utilizzato dall'Amministrazione nei seguenti casi:

- per lavori, servizi e forniture per importi sottosoglia comunitaria individuata all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023. La variazione dei predetti limiti e/o deroghe anche temporali saranno recepite dinamicamente all'interno del presente Regolamento;
- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure di cui agli articoli 50 comma 1 lettere c), d) ed e) e art. 72 del D.Lgs. 36/2023;
- selezione degli operatori economici ai fini della loro partecipazione a procedure di cui all'art. 140 del Codice degli appalti;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;

In caso di assenza o insufficienza di Ditte iscritte negli Elenchi da invitare alle procedure selettive ovvero per ampliare la schiera dei potenziali partecipanti sarà possibile attingere dall'elenco degli O.E. iscritti al mepa e all'albo Unico dei Professionisti istituito dalla Regione Siciliana (Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, art. 12).

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale dello IACP di Enna: <https://iacpenna.traspare.com/>.

La selezione dei fornitori è effettuata dallo IACP di Enna. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dello IACP di Enna, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Amministrazione l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dello IACP di Enna né vincola lo IACP di Enna a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3 - Principi

L'Amministrazione nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4 - Albo dei fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti. Le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale dell'Amministrazione.

Relativamente agli iscritti agli elenchi della precedente piattaforma, che prevedeva 4 distinte sezioni, verranno importati in automatico nella nuova piattaforma. In considerazione che la nuova struttura dell'Albo di cui sopra prevede 2 sole sezioni, si precisa quanto segue:

- gli iscritti nella sezione "Aziende esecutrici di lavori pubblici" e nella sezione "Fornitori di beni e servizi" transiteranno nella sezione "Fornitori";
- gli iscritti alla sezione "Tecnici progettisti e assimilati" e "Professionisti" transiteranno nella sezione "Professionisti".

In merito alla distinzione tra Esecutori lavori pubblici e Fornitori di beni e servizi della sezione Fornitori si precisa quanto segue:

- **Esecutori di Lavori Pubblici** - L'operatore economico che intenda iscriversi in tale elenco ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (assimilate SOA) indicando l'iscrizione alla CCIAA e l'importo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione.
- **Fornitori di Beni e Servizi** - L'operatore economico che intende iscriversi all'Elenco Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale, indicando l'iscrizione alla CCIAA e l'importo dei servizi e/o forniture eseguiti negli ultimi cinque esercizi finanziari. Le categorie merceologiche alle quali il soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

L'Amministrazione utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.

L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 6.

L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dello IACP di Enna, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dello IACP di Enna.

L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dallo IACP di Enna.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

ART. 5 - Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- procedure telematiche dello IACP di Enna, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, lo IACP di Enna si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 6 - Requisiti di ammissione e soggetti ammessi

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 66, comma 1, ad esclusione della lettera f), del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. agli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.;
- d) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- e) Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f) Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Nonché i requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice;

Per l'iscrizione degli operatori economici esecutori di lavori pubblici

- g) Possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- h) Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata all'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00;
- i) Attestazione del sistema di qualità aziendale per procedure di gara di importo pari o superiore alla III classifica così come definita dall'art. 2 comma 4 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- j) Certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali attestanti i requisiti tecnico professionali.

Per l'iscrizione degli operatori economici fornitori beni e servizi

- k) Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- l) Capacità tecnica, documentata mediante:
 - Descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e ricerca dell'impresa;
 - L'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha la disponibilità;
 - Certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità"; il fornitore ha facoltà di presentare nell'apposita sezione altre certificazioni a comprovare la propria capacità tecnica.

Per l'iscrizione all'elenco dei professionisti

- m) iscrizione nell'Albo Unico Regionale degli operatori economici istituito ai sensi dell'art. 12

- della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- n) iscrizione agli ordini professionali relativi al titolo posseduto;
 - o) capacità tecnica, documentata mediante indicazione dell'importo massimo dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc., eseguiti negli ultimi dieci esercizi finanziari.

ART. 7 - Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio dello IACP di Enna nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet dello IACP di Enna.

L'Amministrazione si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 8 - Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle già menzionate funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione per società nelle quali uno o più soci siano dipendenti di Istituto Autonomo Case Popolari di Enna o loro parenti/affini di primo grado.

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Amministrazione prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta per prima.

ART. 9 – Modalità di iscrizione e modifica

Preso atto di quanto riportato all'articolo 4 relativamente all'importazione degli elenchi della precedente piattaforma, si riportano di seguito le modalità per le nuove iscrizioni.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale <https://iacpenna.traspare.com/>.

La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati,

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma Traspare.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo da una e-mail inviata dalla piattaforma Traspare.

ART. 10 - Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

Nella prima attivazione dell'elenco degli operatori economici nella piattaforma <https://iacpenna.traspare.com> la relativa iscrizione avverrà in maniera automatica. Successivamente lo IACP si riserva di procedere come di seguito indicato.

Lo IACP di Enna si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese ovvero:

- la domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- la mancata risposta alle richieste di documentazione dello IACP di Enna, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- i requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura dello IACP di Enna preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

Lo IACP di Enna comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione. (attivarla in automatico)

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale visibile sul portale <https://iacpenna.traspare.com/>.

ART. 11 - Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

L'Amministrazione provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di

monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitoli speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 12 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, l'Amministrazione qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico delle e-mail a partire dai 30 gg. antecedenti la scadenza che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione. E precisamente verranno inviate 4 e-mail di avviso prima della scadenza 30gg, 15 gg, 7gg prima e il giorno stesso della scadenza. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadono automaticamente dall'elenco.

L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Elenco.

Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line. Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Elenco Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

ART. 13 - Verifiche

L'Amministrazione potrà effettuare periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorrono le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni. In sede di presentazione dell'offerta,

gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, soltanto che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero.

Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ART. 14 - Informazioni generali

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti. Lo stato delle richieste e gli inviti alle gare vengono, comunque, costantemente aggiornati anche all'interno della pagina personale dell'Elenco.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Elenco, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Elenco comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e-Procurement", consultabile alla pagina: <https://iacpenna.traspare.com/>.

ART. 15 - Durata dell'iscrizione e cancellazione dall'albo

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 17.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 12, rimangono iscritti all'Elenco fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
- di cui al precedente art. 6, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Elenco ai sensi dell'art. 6, accertate in esito alle verifiche di cui all'art. 13;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 12;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell'Amministrazione, nell'esecuzione del contratto;
- qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica

motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Elenco e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato. In caso di contenzioso con l'Ente l'iscrizione dell'O.E. è sospesa fino alla risoluzione definitiva dello stesso senza necessità di specifica notificazione formale.

ART. 16 - Criteri di gestione e movimentazione dell'elenco

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di equa rotazione anche mediante selezione casuale generata dal software. Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico e del numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti. Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi:

- assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse;
- mancanza di categorie/sottocategorie appropriate;
- per gli affidamenti di modico valore.

In tal caso l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione alle ditte individuate al di fuori dell'elenco fornitori, al fine di accertare la corrispondenza con i requisiti richiesti.

L'inclusione dell'operatore economico o del professionista nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori servizi o forniture e non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione. Nell'ambito del singolo procedimento di affidamento le ditte interpellate saranno invitate a documentare il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento di pubblici appalti.

Gli Operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione ed è fatto divieto di cedere l'invito salvo espresso consenso del RUP. Può non essere fatto ricorso all'Albo dei fornitori per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica.

ART. 17 - Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;

- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 18 – Partecipazione alle procedure telematiche di gara

Per Gara Telematica si intende la gestione di bandi e delle gare d'appalto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici/telematici. Ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d'appalto è l'utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l'iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull'invio cartaceo della documentazione e delle offerte.

Per la partecipazione alle procedure aperte, gli operatori economici potranno completare il 1° step di iscrizione alla procedura telematica, senza l'obbligo di iscrizione all'elenco dei fornitori o aziende esecutrici di lavori.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l'operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata e di marca temporale ove previsto.

La stazione appaltante, attraverso l'ausilio del fornitore di servizi tecnologici, garantisce l'inviolabilità dell'offerta attraverso rigorose procedure di inviolabilità e inaccessibilità delle offerte tecniche ed economiche. È altresì possibile permettere agli operatori economici, la partecipazione virtuale alle sedute di gara, condotte attraverso procedura telematica, proporre verbalizzazioni, ed informatizzare altresì la richiesta di documentazione integrativa anche ai fini del soccorso istruttorio, nonché la trasmissione delle comunicazioni ufficiali ai partecipanti.

ART. 19 - Trattamento dati personali

L'Amministrazione garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 20 - Responsabilità amministrativa, D.Lgs. 231/2001

La cancellazione dall'Elenco potrà comunque essere attivata dall'Amministrazione in caso di commissione di un reato previsto dal D.lgs. 231/01 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con la stessa, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'operatore economico o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'Amministrazione.

ART. 21 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

ART. 22 - Norma di coordinamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART. 23 - Pubblicità

La formazione dell'Elenco di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso sulla home page del sito internet dell'Amministrazione e nel relativo albo pretorio on-line nel rispetto del principio di trasparenza. IACP ENNA si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Elenco con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori economici già iscritti all'elenco cartaceo.

ART. 24 - Avvertenze

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 25 – Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Enna.

ART. 26 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento in merito all'utilizzo delle procedure di gara telematica entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione. Lo stesso dicasi in merito all'istituzione e la gestione telematica dell'elenco degli operatori economici, in quanto si farà riferimento a quello importato dalla precedente piattaforma.

ART. 27 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.